

el 131007



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

DEPOSITATA
CONFORME A 14849/01

2374/99

01281/02

Oggetto

SALDA CONTO
BANCARIO
CALCOLO DEGLI INTERESSI
TASSO DI PIAZZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Angelo GRIECO - Presidente - R.G.N. 11299/99
- Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere - 45-05-88
- Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere - Cron.
- Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere - Rep.
- Dott. Maria Rosaria CULTRERA - Consigliere - Ud. 25/09/2001

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

SICILIANI GIOVANNI, SICILIANI MICHELE, BASSI PASQUA,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA E. MONACI 13,
presso l'avvocato MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO,
rappresentati e difesi dall'avvocato DE SIMOLA NICOLA,
giusta mandato a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

BANCA POPOLARE ANDRIESE S.P.A., GRUPPO BANCARIO CREDITO
ITALIANO - CREDEM, già BANCA POPOLARE ANDRIESE S. C. a
r.l., in persona del Funzionario dell'Ufficio
Contenzioso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
CERBARA 64, presso l'avvocato GIUSEPPE RICAPITO, che la

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
DEPOSITATA
il 1 FEB. 2002
IL CANCELLIERE

16 OTT. 2001



rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 87/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 05/02/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;

udito per il resistente, l'Avvocato Ricapito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, rigetto nel resto.

Svolgimento del processo

Il 20.9.1996 il Pretore di Andria ingiunse a Siciliani Michele, Siciliani Giovanni e Bassi Pasqua - il primo quale obbligato principale e gli altri quali fideiussori - di pagare la somma di L. 23.701.000, oltre accessori alla Banca Popolare Andriese.

Gli intimati proposero opposizione, eccependo la incompetenza per territorio, essendo stato il contratto sottoscritto a Trani, nonché la nullità ed inammissibilità della ingiunzione, per carenza di prova scritta, essendo mancata la esibizione del contratto di apertura



di credito, posto che il decreto era stato emesso solo sulla base del saldaconto, di cui contestarono le risultanze, anche a causa della ritenuta illegittimità della contabilizzazione degli interessi, ad un tasso non concordato, con date di valuta illegittime e spese e competenze ritenute come capitale, generatore di altri interessi.

Eccepirono, inoltre, la nullità della clausola contrattuale con cui le parti avevano fatto riferimento al tasso "praticato usualmente dalle banche su piazza", la illegittimità della trimestralizzazione degli interessi, delle valute, delle spese e competenze e delle fideiussioni, assumendo che non fosse applicabile ai fideiussori il tasso concordato tra debitore e creditore, ma quello legale. Richiesero pertanto in via riconvenzionale la declaratoria di nullità delle fideiussioni e la condanna della banca al rimborso delle somme indebitamente riscosse.

L'Istituto di credito contestò la domanda e il pretore rigettò la opposizione con sentenza 24.6.1997, che fu appellata dai Siciliani e dalla Bassi, con le stesse ragioni portate a fondamento della opposizione.

Il Tribunale di Trani con sentenza 26.1.1999 respinse l'appello e condannò gli appellanti in solido alle spese processuali.



Ha ritenuto il giudice di merito che luogo dell'adempimento, ai fini della determinazione della competenza territoriale, fosse il domicilio del creditore, che per le persone giuridiche è la sede legale principale, corrispondente, per la Banca Popolare Andriese, ad Andria. Nel merito ha considerato che il credito era stato provato, non già dal saldaconto, ma dagli estratti periodici di conto corrente, che, una volta che ne sia mancata la impugnazione, hanno efficacia di prova sostanziale, essendo in essi riportata la integrale movimentazione delle poste, con la data delle operazioni, la loro descrizione, la data di decorrenza delle valute, il conto scalare, con i numeri debitori e creditori, e gli elementi per il conteggio delle competenze. Ha negato che la banca fosse tenuta a produrre gli estratti parziali di chiusura del conto, che erano stati regolarmente inviati al correntista ed erano stati approvati ai sensi dell'art. 1832 c.c., attesa la mancata contestazione sia del correntista che dei suoi fideiussori.

Quanto agli interessi ha rilevato che il tasso ultralegale era stato convenzionalmente pattuito con scrittura 19.X.1992, con cui erano state anche convenute la commissione di massimo scoperto, le spese di tenuta conto, le valute; mentre, con riguardo alla capi-



talizzazione periodica, ha precisato che era stata prevista dal contratto di apertura di credito e disciplinata dall'art. 1283 c.c..

Hanno proposto ricorso per cassazione Siciliani Giovanni e Michele e Bassi Pasqua; ha resistito con controricorso la Banca Popolare Andriese.

Motivi della decisione

Denunziano i ricorrenti con l'unico articolato motivo la violazione degli artt. 1283,1284 c.c. e 20,633 e ss. c.p.c.. Negano la correttezza della determinazione della competenza e la quantificazione del saldo debitore e degli interessi convenzionali, in difetto di esibizione del contratto di apertura di credito, dal quale sarebbero risultati il massimale, la scadenza del credito, il tasso di interesse annuo, il dettaglio analitico degli oneri. La documentazione prodotta non avrebbe rispecchiato tutte le operazioni compiute nell'arco del rapporto, per cui, mancando gli estratti conto dell'intero periodo, la domanda monitoria era inammissibile. Negano ancora che fosse stato concordato un tasso di interessi ed eccepiscono la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, spese e competenze, rilevano la erroneità della decisione che si fonda sulla falsa applicazione del-



l'art. 1283 c.c., del quale erano mancati i presupposti di fatto; mentre nulla sarebbe la clausola contrattuale che prevede l'anatocismo, perché fondata su un uso non normativo.

E' senza fondamento la censura nel punto in cui deduce la violazione delle norme sulla competenza territoriale. Il tribunale ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi, sostanziali e processuali, che per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di danaro stabiliscono quale luogo dell'adempimento il domicilio del creditore; e poiché la sede della Banca Popolare Andriese è in Andria, validamente fu adito il Pretore di Andria dalla Banca ricorrente per ingiunzione.

Peraltro il rilievo dei ricorrenti, secondo cui "competente ad emettere il decreto ingiuntivo in primo grado era il Pretore di Trani, avuto riguardo al luogo in cui è sorta l'obbligazione e al foro generale dei convenuti, tutti di Trani" è persino inconferente - e pertanto inammissibile - posto che non censura la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha richiamato il foro alternativo del locus destinatae solutionis, in ordine al quale manca qualunque deduzione, essendosi limitati i ricorrenti ad invocare il forum contractus e il forum rei.

Del pari infondata è la doglianza relativa alla

Deve conseguentemente escludersi che, nella specie, si sia verificata l'integrazione automatica del contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., nel senso preteso dalla Banca".

Avverso Girolamo e Cavaggiolo Francesco provvedevano a riassumere il giudizio ex art. 392 cpc.

La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli spa si costituiva anche in questa fase eccependo l'assoluto difetto di legittimazione ad causam di Cavaggiolo Francesca e chiedendo di essere assolta da ogni avversaria domanda, con il favore delle spese.

Venivano prodotti alcuni documenti e, all'udienza del 13.12.2000, parte appellante depositava e scambiava una memoria; precisate le conclusioni, la causa era infine assegnata a decisione all'udienza del 2.11.2001.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dichiarato inammissibile l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. in quanto proposto da Cavaggiolo Francesca, posto che la stessa non era stata parte nei precedenti giudizi di primo e secondo grado e nel giudizio di legittimità.

Nel merito va osservato che Avenoso Girolamo, nell'atto di citazione in riassunzione ha preliminarmente richiesto a questo Collegio di accertare essere intervenuta tra le parti la "convenzione conclusa con benessere di lettera in data 4.8.1995" (il cui contenuto è riportato nello stesso atto di riassunzione) ed ha quindi richiesto di accertare e determinare, anche a mezzo di CTU, le somme versate alla banca a titolo di anatocismo trimestrale dopo il recesso dal contratto di apertura di credito sino all'effettivo pagamento, e di condannare la banca a restituire le gomme





profilo che la capitalizzazione predetta è di norma vietata, richiedendo, perché possa operare, la apposita domanda giudiziale o la convenzione posteriore alla scadenza degli interessi, sempreché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi; elementi e condizioni nella specie assenti. Né è ipotizzabile l'esistenza di usi contrari, giacché la clausola che impone l'anatocismo è accettata dal cliente non perché convinto di obbedire ad un imperativo giuridico, ma perché si trova nella condizione di contraente debole rispetto alle Banche.

Tali rilievi meritano di essere accolti.

Esclusa la possibilità che l'art. 1283 c.c. trovi applicazione nelle ipotesi tipiche eccettuate dal divieto, estranee alla dedotta fattispecie, altrettanto ne va esclusa l'applicazione in difetto di usi normativi che legittimino l'anatocismo.

La più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio aderisce pienamente, ha ripetutamente affermato che la clausola di un contratto bancario, che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, è nulla in quanto si basa su un uso negoziale (ex. art. 1340 c.c.) e non su un uso normativo, come esige l'art. 1283 c.c.. La configurabilità di un uso normativo richiede, infatti, il requisito ogget-



P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione
del Tribunale di Trani, anche per le spese del giudizio
di cassazione.

Roma 25.9.2001

Il Consigliere estensore

Donato Plenteda

Il Presidente

Angelo Grieco